



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **26** del **28/05/2015**

ART. 1

Istituzioni e Finalità

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione e dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea è istituita presso il Comune di Pagani la "Commissione Comunale per le Pari Opportunità".

La Commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo del Comune al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e per favorire l'equilibrio delle rappresentanze ai sensi del vigente statuto"

ART. 2

Sede

La Commissione quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta ha sede presso la Casa Comune e si riunisce presso un locale della stessa.

ART. 3

Funzioni

La Commissione esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con gli Enti sovra comunali e con il mondo associazionistico del terzo settore; Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art.1.

In particolare intende:

- Promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale.
- Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
- Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
- Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità;
- Essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile
- Promuovere, sostenere e valorizzare il principio delle pari opportunità nei processi e nei luoghi decisionali delle istituzioni e della società, favorendo iniziative che diano visibilità alla cultura del rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare.

ART. 4

COMPOSIZIONE

La Commissione è costituita da n. 7 membri nominati con criteri di cui al seguente art. 5 e la presenza delle donne non deve essere inferiore a 5.

I componenti vengono scelti fra i candidati, proposti dalle organizzazioni e dalle associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e

dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

Il Sindaco invita le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature entro trenta giorni.

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzia le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

La Commissione così formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza dei Consiglieri comunali e degli Assessori donne che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 5 COSTITUZIONE

La Commissione sarà costituita da:

- a) n. 4 membri (di cui almeno 3 donne) proposti dalle Organizzazioni e Associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale;
- b) n. 1 membro indicato dal distretto socio-sanitario che sia operatore/operatrice impegnato/a sul territorio;
- c) n. 2 membri, di riconosciute qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale e scientifico, designati dai consiglieri comunali.

I membri di cui al punto a) saranno individuati dal Sindaco, nell'ambito delle candidature pervenute, e ratificati in Consiglio Comunale.

I membri di cui al punto c) saranno individuati, rispettivamente, dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare e ratificati in Consiglio Comunale.

La Commissione è costituita, con apposita deliberazione consiliare, nella stessa seduta in cui si procede alla ratifica dei membri di cui ai punti a), b) e c).

Qualora nei termini prefissati le Associazioni o il Distretto Socio-Sanitario non dovessero inviare i nominativi, il Sindaco provvederà alla nomina”;

ART. 6 DURATA, FUNZIONAMENTO, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

La commissione dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione. Il Sindaco, in tal caso, provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.

La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio comunale devono essere comunicate al Presidente del Consiglio. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.

ART. 7 INSEDIAMENTO

Il Sindaco convoca la prima riunione della Commissione entro trenta (30) giorni dalla costituzione, ai sensi dell'art. 5, comma 4.

ART. 8 ELEZIONE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Nella prima riunione, la Commissione – regolarmente convocata dal Sindaco – procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, con il voto della maggioranza dei componenti.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto

ART. 8 BIS FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione viene convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la metà dei componenti lo richieda.

Qualora la convocazione sia richiesta dalla metà dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.

La Convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti della Commissione; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Commissione va redatto un verbale che è tenuto a disposizione di ciascun componente.

ART. 9 COLLABORAZIONI ESTERNE

La Commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione, di consultazione con:

1. Commissione per le Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;
2. Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
3. Commissione nazionale per le Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. Analoghe Commissioni o Associazioni che si occupano delle condizioni femminili.

ART. 10 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

La Commissione presenta entro il 28/02 di ogni anno all'Assessorato competente, in base alle proposte emergenti dal territorio, il programma delle iniziative volte a realizzare la parità di diritti tra uomo e donna, anche nell'ambito della condizione familiare.

Fornisce, inoltre, la relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione ed al suo funzionamento, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

